

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 049 DEL 30 GIUGNO 2021

---

OGGETTO: AMBIENTE – INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE PER RICARICA AUTOVEICOLI – ESENZIONE CANONE CONCESSIONE - MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE E DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

---

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16,06 presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 06.

BARRASSO Pietro	X	MAIO Federico	Assente
BIASSOLI Matteo	X	MAIOLATESI Edoardo	Assente
BOTTA Rocco	X	MAZZA Manuela	X
BRUSCHI Marta	X	MILAN Claudio	X
CALDESI Livia	X	NEGGIA Corrado	Assente
COLLETTA Vito	X	OLIVERO Marzio	X
DANTONIA Giovanni	X	PARAGGIO Amedeo	X
EL ATTAR Violetta	X	PASQUALINI Alessio	X
ERCOLI Alessio	X	PERINI Alberto	X
ES SAKET Mohamed	X	RIZZO Paolo	X
FERRARI Gianni	X	ROBAZZA Paolo	Assente
FERRERO Andrea	X	SPEZIGA Arturo	Assente
FOGLIO BONDA Andrea	X	TOPAZZO Gigliola	X
GALLELLO Domenico	X	VARNERO Valeria	Assente
GENTILE Donato	X	VIGNOLA Alessandro	X
GENTILE Sara	X	ZEN Cristina	X

È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## N. 049 DEL 30.06.2021

AMBIENTE – INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE PER RICARICA AUTOVEICOLI – ESENZIONE CANONE CONCESSIONE - MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE E DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

---

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono gli Assessori sigg. Zappalà, Moscarola e i Consiglieri sigg. Rizzo, Ercoli, Mazza.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)**

Visto:

- l'articolo 1, commi 838 e 845 della Legge 27.12.2019 n. 160 che disciplina il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- il Regolamento comunale di disciplina del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 21.12.2020 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02.03.2021;
- il comma 9 dell'art. 57 del Decreto Semplificazioni che stabilisce che: "i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.";

Ritenuto fondamentale favorire gli interventi, anche da parte dei privati, volti a favorire l'installazione di colonnine per la ricarica di autoveicoli a trazione elettrica la cui energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili;

Ravvisata quindi la necessità di integrare l'articolo 10, inserendo al comma 1°, il seguente punto c):

*“Articolo 10*

*Occupazioni non assoggettate al canone*

*1. Oltre alle esenzioni disciplinate dall'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821, lettera f) della medesima legge:*

*a) per il periodo di giorni sessanta, le occupazioni realizzate per l'esercizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 31, lettere a), b), c), e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del Codice Civile, e le occupazioni realizzate per l'esercizio degli interventi previsti dall'articolo 31, lettere b), c), e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali possedute o detenute e sulle loro pertinenze, qualora detti interventi siano eseguiti nel Centro Storico e/o nei Nuclei Esterni di Antica Formazione.*

*Per le occupazioni di durata superiore ai sessanta giorni, a partire dal sessantunesimo giorno si applicano le tariffe previste dal presente punto del Regolamento.*

*b) le occupazioni, da parte di esercizi commerciali e pubblici esercizi, mediante la posa di vasi ornamentali, ritenuti arredo urbano, in numero non superiore a due per vetrina e di superficie non superiore a 0,25 mq. cadauno;*

***c) le occupazioni, da parte di soggetti privati o pubblici, mediante l'installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli a trazione elettrica, a condizione che l'energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.***

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti:

- il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. m. i.;
- la Legge 241/90 e s. m. i.;
- i pareri favorevoli espressi dal dirigente del Servizio Ambiente e dal dirigente del Servizio Attività Economiche sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Barrasso, Ercoli, Zen

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la seguente modifica al Regolamento comunale di disciplina del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevedendo all'articolo 10 comma 1 l'aggiunta della lettera c) come segue:

*Articolo 10*  
*Occupazioni non assoggettate al canone*

*1. Oltre alle esenzioni disciplinate dall'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821, lettera f) della medesima legge:*

*a) per il periodo di giorni sessanta, le occupazioni realizzate per l'esercizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 31, lettere a), b), c), e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del Codice Civile, e le occupazioni realizzate per l'esercizio degli interventi previsti dall'articolo 31, lettere b), c), e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali possedute o detenute e sulle loro pertinenze, qualora detti interventi siano eseguiti nel Centro Storico e/o nei Nuclei Esterni di Antica Formazione.*

*Per le occupazioni di durata superiore ai sessanta giorni, a partire dal sessantunesimo giorno si applicano le tariffe previste dal presente punto del Regolamento.*

*b) le occupazioni, da parte di esercizi commerciali e pubblici esercizi, mediante la posa di vasi ornamentali, ritenuti arredo urbano, in numero non superiore a due per vetrina e di superficie non superiore a 0,25 mq. cadauno;*

*c) le occupazioni, da parte di soggetti privati o pubblici, mediante l'installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli a trazione elettrica, a condizione che l'energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili;*

3. di prendere atto che la suddetta modifica avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023.

---